

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 555

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIGNAMI**

Introduzione dell'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali

Presentata il 23 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! L'attività del mediatore culturale, nella odierna società, riveste un carattere fondamentale dato il suo delicato ruolo di accompagnamento dell'immigrato verso un reale percorso di integrazione e di conoscenza del contesto di accoglienza e visto l'aumento di immigrati sul territorio nazionale, frutto anche di politiche non sempre efficaci sul fronte del controllo e della gestione dei flussi migratori.

Generalmente la figura del mediatore culturale è inserita nell'area professionale di tipo « sociale, sanitaria, socio-sanitaria ». In Emilia-Romagna, ad esempio, nell'ambito della normativa regionale, tale figura è descritta come persona « in grado di individuare e veicolare i bisogni dell'utente straniero, assisterlo e facilitarlo ad inserirsi nel paese ospitante, svolgere attività di raccordo tra l'utente e la rete dei servizi pre-

senti sul territorio, promuovere interventi rivolti alla diffusione della interculturalità ». Il mediatore culturale, per le sue caratteristiche, è tenuto ad avere una formazione adeguata, una buona capacità di dialogo e di conciliazione e un'ampia conoscenza della storia, della cultura e della religione sia italiana sia del Paese di provenienza dell'immigrato.

Del resto, il dibattito sul riconoscimento professionale del mediatore culturale, è stato avviato anni or sono ed emblematico, a tal proposito, è il *report* di ricerca del 2010 « La mediazione interculturale nei servizi alla persona della Regione Emilia-Romagna » a cura della Direzione generale sanità e politiche sociali – servizio politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale con il quale, tra l'altro, si mettono in evidenza i tentativi posti in atto, a tale scopo, dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome con la redazione degli « Indirizzi per il riconoscimento della figura professionale del mediatore culturale » (dicembre 2009), curato dal Gruppo tecnico istituzionale per la promozione della mediazione interculturale attivato dal Ministero dell'interno e presentato nella sede del CNEL, sulla « Mediazione e mediatori interculturali: indicazioni operative » (ottobre 2009) dell'ONC-CNEL.

Il dibattito, tuttavia, sembra essersi arenato e permangono tuttora criticità intorno al riconoscimento della figura del mediatore culturale, dei suoi requisiti minimi e delle qualifiche possedute per svolgere un'attività tanto importante quanto delicata, in particolare per l'assenza di strumenti, quale può essere un registro nazionale, che consenta di accedere all'elenco dei mediatori culturali operanti sul territorio, pur esistendo esperienze autonome, a livello territoriale, di redazione di elenchi di mediatori culturali.

L'attuale situazione migratoria dell'Italia evidenzia l'assoluta necessità di rendere accessibile il lavoro di mediazione culturale

solo a persone che siano adeguatamente formate e qualificate. La presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, con il quale si istituisce il Registro nazionale dei mediatori culturali, vuole fornire uno strumento utile, anzi indispensabile, per qualificare l'offerta della mediazione culturale.

L'articolo 1 introduce l'articolo 42-*bis*, « Istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali », nel testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il comma 2 stabilisce la serie di imprescindibili requisiti per l'iscrizione al Registro nazionale, mentre al comma 3 si sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro per poter svolgere il lavoro di mediatore culturale. Il comma 4 stabilisce che, a decidere sul possesso dei requisiti per l'iscrizione, sia una commissione permanente, costituita da esperti del settore. Al comma 5 viene assicurata la pubblicità del Registro sia a fini informativi sia per favorire e facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Il comma 6 prevede la possibilità di istituire anche registri regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« ART. 42-bis. – (*Istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali*). – 1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro nazionale dei mediatori culturali.

2. Per l'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è necessario:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere titolari di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- c) per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo nel territorio italiano;
- d) attestare, attraverso idonea documentazione, la padronanza di una lingua e di una cultura diverse da quella italiana;
- e) certificare, attraverso idonea documentazione, la conoscenza e la padronanza della lingua e della cultura italiane;
- f) essere in possesso della specifica qualifica professionale di mediatore interculturale, da conseguire previa frequentazione di appositi corsi di 500 o di 300 ore ai quali si accede se in possesso di adeguate conoscenze pregresse, acquisite attraverso un percorso di formazione professionale o di istruzione ovvero attraverso l'esperienza professionale in imprese del settore o, in alternativa, dopo aver effettuato un percorso universitario dedicato alla mediazione interculturale o ad esso equipollente;
- g) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

h) non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Per svolgere la professione di mediatore culturale è obbligatoria l'iscrizione nel Registro nazionale di cui al presente articolo.

4. Una commissione permanente, costituita da esperti del settore, analizza i requisiti del richiedente per procedere alla formale iscrizione nel Registro nazionale dei mediatori culturali.

5. Il Registro nazionale dei mediatori culturali è pubblico e il Ministero della giustizia ne cura la diffusione nel proprio sito *internet* istituzionale a fini informativi e per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

6. Le regioni possono istituire registri regionali dei mediatori culturali nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal presente articolo ».

